



OGGETTO: Offerta di prodotti abbinati a finanziamenti.

L'offerta di prodotti non finanziari in abbinamento a un finanziamento richiede l'adozione di una serie di cautele sia da parte delle banche e degli intermediari finanziari, sia da parte delle imprese produttrici, in modo da garantire il rispetto della normativa di riferimento e preservare l'integrità del rapporto di fiducia con la clientela. È necessario che le condotte concretamente poste in essere assicurino la correttezza delle relazioni e l'effettiva consapevolezza dei clienti su caratteristiche, obblighi e vantaggi derivanti dalla combinazione dei prodotti offerti.

Il mancato rispetto, formale e sostanziale, delle regole vigenti, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni e misure di rimedio previste per la violazione degli obblighi di condotta verso la clientela, può esporre gli operatori a significativi rischi legali e di reputazione, con l'eventuale possibilità di un incremento dei requisiti patrimoniali da parte delle competenti Autorità di vigilanza.

Fra i contratti offerti in abbinamento ai finanziamenti, assumono particolare rilievo le coperture assicurative: *1*) a protezione del credito (polizze vita e/o danni volte a garantire il rimborso del finanziamento, c.d. PPI – *Payment Protection Insurance*); *2*) a protezione di un bene dato in garanzia (ad. es. polizza scoppio e incendio connessa con un mutuo immobiliare). Parimenti, specifica attenzione merita il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. "polizze decorrelate").

Le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione sono tenuti ad adottare e applicare procedure organizzative e di controllo interno che assicurino nel continuo una valutazione dei rischi (anche legali e di reputazione) connessi con l'offerta contestuale o in abbinamento di più contratti.

Specifica attenzione va riservata alle polizze PPI, che hanno la finalità di tutelare il cliente da eventi pregiudizievoli in grado di limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento e, conseguentemente, favorire un mercato del credito più efficiente. Di qui l'esigenza che esse siano ben disegnate, esprimano un valore economico per il cliente, abbiano un prezzo equo e siano collocate in maniera corretta e trasparente.

A tal fine, banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione sono chiamati ad applicare un insieme di regole, da considerarsi nella loro unitarietà; in particolare, l'abbinamento fra finanziamenti e polizze deve rispettare la normativa in materia bancaria e assicurativa e la disciplina sulle pratiche commerciali scorrette nei rapporti con i consumatori.

Il tema della corretta distribuzione delle polizze PPI è oggetto di massima attenzione anche in ambito europeo¹.

¹ Si veda da ultimo il *Roundtable* organizzato da EIOPA in 5 marzo 2020 nell'ambito dell'indagine tematica finalizzata ad investigare le fonti di detrimento per il consumatore derivanti dalla distribuzione attraverso il canale bancario di polizze a protezione del credito, tra cui le polizze vita connesse all'erogazione di mutui ipotecari. In particolare, secondo quanto emerso dall'ultimo *Consumer Trends Report* (reperibile all'indirizzo https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/2019.6124-eiopa_consumer-trends-report.pdf), i principali rischi di condotta riscontrati a livello europeo nella distribuzione dei contratti PPI riguardano: modelli di *business* che possono configurare un conflitto di interessi e il ricorso a pratiche di vendita aggressive.





A livello nazionale, le Autorità con compiti di tutela del cliente di prodotti finanziari e assicurativi - da un lato, la Banca d'Italia e l'IVASS, nella rispettiva attività di vigilanza; dall'altro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), in relazione alla sua competenza trasversale in materia di tutela del consumatore - collaborano per assicurare un adeguato livello di protezione della clientela.

Già nel 2015 la Banca d'Italia e l'IVASS hanno fornito indicazioni al mercato sulle misure a tutela dei clienti richieste con riferimento alle polizze abbinate ai finanziamenti². La Banca d'Italia e l'IVASS inoltre collaborano con l'AGCM in forza di Protocolli d'intesa³.

Successivamente al citato intervento congiunto di Banca d'Italia e IVASS, il quadro normativo di riferimento concernente la distribuzione dei prodotti assicurativi è stato rinnovato dalle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/97 (*Insurance Distribution Directive -* c.d. IDD). La IDD ha introdotto, in particolare, regole di comportamento finalizzate a dare centralità alle esigenze della clientela sia nella fase di creazione del prodotto che in quella di distribuzione dello stesso.

Il decreto legislativo n. 68/2018, che ha recepito la Direttiva, ha modificato le regole di condotta previste dal Codice delle Assicurazioni (nel seguito anche "CAP") che devono essere osservate dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari nella distribuzione di prodotti assicurativi. Si rammenta al riguardo che sono assoggettati a tale disciplina anche le banche e gli intermediari finanziari di cui all'art. 109, comma 2, lett. *d*) del CAP che, nell'ambito delle attività oggetto della presente nota, agiscono nella doppia veste di soggetto che concede il finanziamento e di distributore della copertura assicurativa offerta in abbinamento e a protezione dello stesso⁴.

L'insieme delle informazioni disponibili (risultanze dell'azione di controllo, contenzioso con la clientela, segnalazioni, procedimenti di altre Autorità) indica la presenza di aree di miglioramento e adeguamento nell'operato degli intermediari, per assicurare che i prodotti siano correttamente strutturati e venduti e i clienti possano beneficiare appieno dei vantaggi delle polizze assicurative abbinate. Gli elementi di attenzione riguardano:

- a) la **qualificazione della polizza come obbligatoria** (in quanto essenziale per la concessione del prestito ovvero per ottenerlo a determinate condizioni) **o facoltativa**;
- b) il collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze che non presentano alcun collegamento funzionale con il finanziamento stesso (c.d. "polizze decorrelate");
- c) il **controllo delle reti distributive** e il monitoraggio dei fenomeni di *mis-selling*;
- d) i conflitti di interessi e il **livello dei costi**;

e) la corretta **gestione delle richieste di estinzione anticipata** (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.

² Il documento è reperibile all'indirizzo https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/relazioni-int-clienti/tutela-trasparenza/PPI-misure-tutela-clienti.pdf.

³ I documenti sono reperibili all'indirizzo https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accordi/protocollo-BI-AGCM-tut-cons-mbf.pdf e all'indirizzo https://www.ivass.it/normativa/nazionale/convenzioni-nazionali/documenti/protocollo-IVASS-AGCM.pdf

⁴ Cfr. l'art. 21, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) e l'art. 28 del D.L. 24/1/2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, aggiornato in base alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge concorrenza) in materia di stipula di polizze assicurative in abbinamento all'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.





a) Qualificazione della polizza come obbligatoria o facoltativa

È responsabilità dei competenti organi direttivi e di controllo degli intermediari finanziatori verificare che i prodotti offerti in abbinamento siano **correttamente proposti alla clientela**.

Nel caso in cui una polizza sia richiesta come obbligatoria o come condizione necessaria per ottenere il finanziamento a determinate condizioni, la banca o l'intermediario finanziario proponenti avranno cura di dare preventiva evidenza di tali circostanze e caratteristiche – ad esempio, sui propri siti web – in modo da consentire all'interessato di reperire eventualmente sul mercato coperture equivalenti; in questo caso, gli intermediari sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del finanziamento, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato (5). I contenuti minimi della copertura richiesta devono, in ogni caso, essere tali da rendere concretamente possibile al cliente la ricerca di polizze equivalenti sul mercato.

I costi delle polizze **qualificate come obbligatorie** devono essere inclusi nel costo totale del credito ai fini del calcolo del TAEG⁶.

Le polizze qualificate come facoltative devono essere effettivamente prospettate alla clientela quale servizio aggiuntivo opzionale, evitando nei colloqui di vendita l'utilizzo di espressioni finalizzate a incutere nel cliente timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza. Questa, in particolare, deve essere espressamente richiesta dal cliente e non può in alcun modo condizionare la concessione del finanziamento.

La corretta qualificazione dei servizi accessori come obbligatori o facoltativi deve formare oggetto di esame nell'ambito della verifica periodica sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure interne a cura delle funzioni di controllo interno⁷, tenendo anche conto degli indici di abbinamento (eventualmente con dettagli a livello di singoli sportelli o soggetti incaricati dell'offerta, cfr. *infra*).

Per assicurare la correttezza nella commercializzazione delle polizze abbinate e innalzare la consapevolezza della clientela sulle caratteristiche e i costi dei servizi acquistati, le banche e gli intermediari finanziari devono dare **chiare indicazioni alla clientela sulla natura dei prodotti offerti in abbinamento**.

L'attenzione del cliente sulla tipologia di prodotto concretamente acquistato va richiamata anche attraverso la c.d. *welcome letter* – già prevista dalla comunicazione Banca d'Italia-IVASS del 2015 – con la quale gli operatori, subito dopo la stipula della polizza, riepilogano al cliente le caratteristiche delle coperture assicurative sottoscritte e richiamano la facoltà di recesso.

b) Collocamento, in abbinamento al finanziamento, di polizze "decorrelate"

Sulla base di alcuni reclami, l'IVASS ha svolto un'indagine che si è conclusa con la segnalazione all'AGCM di possibili pratiche commerciali scorrette da parte di intermediari finanziari che imponevano di fatto, come condizione per accedere al finanziamento, la sottoscrizione di polizze

⁵ Cfr. il richiamato art. 28 del D.L. n. 1/2012.

⁶ In base alle vigenti Disposizioni di trasparenza (sezione VI-*bis*, paragrafo 2 e sezione VII, paragrafo 2) "il servizio [accessorio connesso con il contratto di credito] si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio. Il servizio si intende, altresì, obbligatorio quando il recesso dal contratto avente a oggetto il servizio accessorio determina l'applicazione di costi o qualsiasi altra modifica delle condizioni del contratto di credito".

⁷ Disposizioni di trasparenza, sezione XI, paragrafo 2-bis.





a premio unico anticipato finanziato dalla banca o dall'intermediario finanziario che le collocava, prive di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto. In caso di rimborso anticipato del prestito, il rimborso della quota parte del premio non goduto veniva negato, sostenendo l'assenza del collegamento funzionale tra le due operazioni (da cui il termine "decorrelate").

A seguito della segnalazione dell'IVASS, l'AGCM ha avviato procedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e dei relativi *partner* bancari e finanziari, alcuni dei quali conclusi con provvedimenti che hanno accolto e reso obbligatori gli impegni proposti dagli operatori coinvolti⁸.

c) Il controllo delle reti distributive e il monitoraggio dei fenomeni di mis-selling

Sono necessarie verifiche periodiche sugli indici di abbinamento dei prodotti offerti, articolate su diversi livelli di dettaglio e volte a esaminare i differenti indicatori a livello territoriale, per tipologia di canale distributivo (es. sportelli propri, sportelli di terzi, reti agenziali, ecc.) e per singolo distributore (es. sportello x, agente y, ecc.), finalizzate a intercettare potenziali condotte anomale nella commercializzazione dei prodotti.

Gli obiettivi di collocamento del personale addetto alla vendita e delle reti distributive nonché i relativi sistemi di remunerazione non devono determinare indebite pressioni alla vendita congiunta dei prodotti. In particolare, i sistemi di remunerazione non devono incentivare il collocamento di prodotti abbinati in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti.

In tale prospettiva, gli operatori dovranno:

- prendere in considerazione le lamentele sotto qualunque forma rappresentate dalla clientela e altri indicatori di potenziali anomalie nell'attività di vendita (es., frequenza del recesso dalle polizze, percentuale di attivazione delle stesse, incidenza dei reclami, ecc.);
- riservare adeguata attenzione alla formazione delle reti distributive, affinché i prodotti siano venduti correttamente e siano fornite chiare indicazioni sui costi e sui benefici dei prodotti offerti.

Al fine di evitare fenomeni di *mis-selling*, le funzioni di controllo interno degli intermediari e delle imprese di assicurazione devono adottare iniziative supplementari per verificare il livello di *customer satisfaction* (es. telefonate ad un campione di clienti per verificare l'effettiva scelta di sottoscrivere i prodotti abbinati, di comprensione dei relativi costi e dei benefici attesi) e la condotta della rete (es. mediante indagini di *mystery shopping*); andrà inoltre verificata l'esistenza di eventuali pressioni interne per il collocamento di determinati prodotti (es. attraverso colloqui individuali da parte di personale delle funzioni di controllo con gli addetti).

d) Conflitti di interesse e livello dei costi

Ulteriori indicatori di attenzione sono rappresentati:

- da potenziali situazioni di conflitto di interesse, come nel caso di **accordi di natura partecipativa o commerciale** tra il soggetto promotore della polizza assicurativa e il soggetto erogante il finanziamento o collocatore/distributore del finanziamento (anche nel caso di agenti/mediatori);

⁸ In particolare, nei casi esaminati, tra le misure prospettate che l'AGCM ha considerato idonee a superare le criticità riscontrate e quindi a evitare l'irrogazione di sanzioni rientrano: la previsione di un lasso di tempo di almeno 7 giorni tra la concessione del finanziamento e la stipula della polizza; l'impegno a non finanziare il premio assicurativo.





- dallo squilibrio tra il **costo dell'attività di collocamento/distribuzione delle polizze assicurative e il compenso percepito**, tenuto conto che si tratta di norma di prodotti altamente standardizzati.

Per quanto riguarda il livello dei costi, dall'esame delle evidenze dell'IVASS⁹ emerge nelle linee di *business* che raccolgono queste polizze una differenza di prezzi a seconda del canale di vendita utilizzato¹⁰. Tali dati confermano precedenti evidenze, come ad esempio i risultati dell'indagine svolta nel 2015 dall'IVASS sui costi delle polizze vita abbinate ai finanziamenti¹¹ da cui era emersa, in media, una differenza significativa, rispetto ai prodotti c.d. *stand alone* offerti dalle stesse imprese, nei caricamenti totali sui premi e nelle commissioni pagate alle banche o agli istituti finanziari.

In esito alle attività di controllo e monitoraggio, dovranno essere adottati tempestivamente i necessari interventi correttivi finalizzati a far cessare condotte di collocamento non in linea con le vigenti regole. Tali interventi possono includere: campagne di formazione (verso i propri addetti o la rete di vendita) o di informazione (verso la clientela); la revisione degli schemi contrattuali; la revisione degli accordi distributivi in essere (fino alla revisione/revoca del mandato) e dei sistemi di remunerazione della rete di vendita.

Si raccomanda inoltre che la funzione di *internal audit* degli operatori coinvolti pianifichi e svolga con periodicità almeno biennale verifiche, anche *on site*, sulla corretta commercializzazione dei prodotti abbinati.

e) La corretta gestione delle richieste di estinzione anticipata (anche parziale) dei finanziamenti e delle conseguenti iniziative sulle polizze abbinate.

Il cliente ha diritto di recedere da un contratto di finanziamento in qualsiasi momento; nel caso in cui al finanziamento sia abbinata una polizza assicurativa, l'intermediario finanziario si attiva per l'estinzione anticipata anche della polizza assicurativa e per la restituzione al cliente dei relativi premi non goduti, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente¹², senza attendere la richiesta del cliente.

Analogamente, in caso di estinzione parziale del finanziamento, gli operatori si attiveranno per la restituzione della quota parte di premi non goduti.

Resta ferma la facoltà dell'assicurato di chiedere il mantenimento della copertura assicurativa.

Nei casi di surroga dei finanziamenti, *policy* e modalità di vendita non devono condizionare la libera determinazione dei consumatori, che non devono essere indotti a recedere da contratti di assicurazione di cui sono già titolari per sottoscrivere polizze distribuite dall'istituto surrogante.

-

⁹ Si vedano in particolare gli indicatori RRI - *retail risk indicators* - costruiti sulla base dei dati contenuti nel *reporting* di vigilanza ai fini prudenziale, utilizzati per finalità di vigilanza sulla condotta di mercato - Lettera al mercato IVASS del 18/12/2018: Sviluppo di un modello *risk based* per la vigilanza sulla condotta di mercato delle imprese - utilizzo di alcuni dati contenuti nel *reporting* di vigilanza per finalità prudenziale (inclusi QRT) e relativi indicazioni e chiarimenti. https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/lettere/2018/lm-18-12/Lettera_mercato_18.12.2018_risk.pdf
¹⁰ A titolo esemplificativo nella LoB 32 vita (*other life insurance*) la percentuale dei costi delle polizze vendute tramite canale bancario è del 25,7% rispetto all'11,9% del canale tradizionale.

Il documento è reperibile all'indirizzo https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/indagini-tematiche/documenti/Report_indagine_costi_PPI.pdf

¹² Art. 39 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.





In relazione a tutto quanto precede si ritiene necessario che, nella costruzione dei prodotti e nella stipula degli accordi distributivi, sia svolta una valutazione degli stessi in termini di rispondenza agli interessi del cliente e siano assicurati livelli di *pricing* coerenti con le garanzie offerte e con il servizio reso ai clienti nella fase del collocamento.

Devono inoltre essere realizzati adeguati processi di scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione e le banche e gli intermediari finanziari per assicurare la creazione di prodotti appropriati in relazione alle esigenze della clientela.

Gli intermediari finanziari, le banche e le imprese di assicurazione devono evitare politiche retributive della rete, sistemi incentivanti e obiettivi di *budget* che possano comportare il rischio di comportamenti aggressivi della rete di vendita, contrari all'obbligo di agire nel miglior interesse (c.d. *best interest*) della clientela. Le pratiche di vendita devono essere idonee a scongiurare il rischio che clienti, già titolari di una polizza, siano indotti a sottoscrivere una nuova copertura assicurativa proposta dalla banca o dall'intermediario, percepita come necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Si richiama, in definitiva, la necessità di rispettare, nella distribuzione dei prodotti assicurativi, i principi cardine della direttiva IDD¹³, tra i quali: *i)* l'obbligo di agire con correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti e di fornire ai contraenti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti; *ii)* la necessità di adottare misure idonee a identificare e gestire i conflitti di interesse e di mantenere e applicare presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di evitare che eventuali conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei contraenti; *iii)* l'obbligo di acquisire dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste e le esigenze dello stesso al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto e di fornire informazioni oggettive sul prodotto assicurativo al fine di consentire al contraente di prendere una decisione informata; *iv)* l'obbligo, in tema di *product oversight and governance*, di distribuire il prodotto al cliente *target* per il quale è stato disegnato e di garantire nel continuo il *value for money* del prodotto stesso.

Le banche e gli intermediari finanziari dovranno procedere a una verifica delle proprie politiche di offerta e delle modalità di collocamento contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento. Le imprese di assicurazione dovranno verificare il disegno e le politiche di offerta e collocamento dei propri prodotti assicurativi collocati o destinati al collocamento in abbinamento a un finanziamento.

Le verifiche andranno condotte dalle funzioni di *Compliance* e di *Internal audit*, che dovranno accertare, ciascuna per i profili di competenza, la conformità delle condotte sinora tenute dall'intermediario al complesso delle disposizioni applicabili (sia relative ai prodotti bancari che a quelli di natura assicurativa), l'idoneità dei processi e dei regolamenti interni nonché l'esposizione ai rischi (operativi, legali e di reputazione) derivanti dal possibile contenzioso con la clientela (esposti, reclami, ricorsi ABF) e da richiami o sanzioni comminate dalle autorità competenti (Banca d'Italia, IVASS e AGCM).

Nel caso in cui vengano riscontrate carenze e ambiti di miglioramento, dovranno essere adottate le iniziative di rimedio necessarie per rimuovere tempestivamente le aree di debolezza ed innalzare il livello di tutela della clientela. Ci si attende inoltre che vengano individuate misure adeguate a contenere i rischi legali e di reputazione connessi con eventuali irregolarità, inclusa, se del caso, l'adozione di misure di indennizzo.

Tenuto conto dell'eccezionalità della situazione sanitaria a livello nazionale e delle misure adottate per farvi fronte, gli esiti delle verifiche delle funzioni di controllo dovranno essere esaminati

_

¹³ Cfr. Artt. 119-bis e 119-ter del CAP e artt. 54, 55 e 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018.





in seduta congiunta dagli organi collegiali di gestione e di controllo entro il 30 settembre 2020; un rapporto sulle verifiche condotte e i verbali degli organi collegiali andranno poi inviati alla Banca d'Italia (da parte delle banche e degli intermediari finanziari) e all'IVASS (da parte delle imprese di assicurazione) nel caso in cui siano state riscontrate carenze significative nell'offerta e nel collocamento di prodotti assicurativi abbinati a finanziamenti. In questi casi, andrà trasmesso anche il dettagliato piano di interventi di rimedio, con indicazione per ciascuno di essi della relativa tempistica di attuazione, che dovrà essere estremamente contenuta.

In ogni caso, la Banca d'Italia e l'IVASS si riservano di richiedere agli operatori gli esiti delle analisi svolte nell'ambito dell'attività di controllo e di scambiarsi le informazioni di rispettivo interesse.

Si raccomanda, infine, alle funzioni *Compliance* e di *Internal audit* di svolgere periodiche verifiche, a distanza ed *in loco*, sulla corretta commercializzazione dei prodotti abbinati.

Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati, copia della presente lettera andrà consegnata ai membri degli organi collegiali di gestione e di controllo nonché ai responsabili delle funzioni di *Compliance* e di *Internal audit*.

Distinti saluti.

Il Presidente dell'IVASS

Il Governatore della Banca d'Italia